



**AGENZIA FORESTALE REGIONALE  
DELL'UMBRIA**

(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18)

<b>ENTE</b>	<b>ORGANO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>DATA</b>
Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	Amministratore Unico	74	25-03-2020
<b>OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI AFOR AI SENSI DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18</b>			

**DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

(Ex art. 24 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)

Il giorno 25-03-2020, l'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestale Regionale (ex L.R. 18/2011 e successive modifiche e integrazioni) Manuel Maraghelli, nominato con D.G.R. n. 129 del 5 marzo 2020 e con decorrenza dalla data di adozione del D.P.G.R. n. 22 del 16 marzo 2020, assume il presente Decreto.

L'Amministratore Unico  
Manuel Maraghelli

## L' AMMINISTRATORE UNICO

Premesso

Che la Regione dell' Umbria, con Legge Regionale n. 18 del 23.12.2011, ha istituito l' Agenzia Forestale Regionale;

Che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 16 marzo 2020 e' stato nominato l' Amministratore Unico della Agenzia Forestale nella persona di Manuel Maraghelli;

Che l' art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Agenzia, prevede che l' Amministratore Unico esprima le proprie decisioni attraverso l' emanazione di Decreti;

Che con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1042 del 3/9/2012 sono stati approvati gli atti relativi alla costituzione della Agenzia Forestale Regionale;

Visto

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 1 del 10/9/2012;

Vista

la dotazione Organica e l'articolazione organizzativa dell'Agenzia Forestale Regionale approvata con Decreto dell'Amministratore Unico n. 23 del 30/11/2012;

Visto

il Decreto dell'Amministratore Unico n. 22 del 30/11/2012 con il quale sono state attribuite le Funzioni Dirigenziali nei rispettivi Servizi dell'Agenzia Forestale;

Visti

gli art. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia;

Visto

il regolamento dell'iter provvedimenti amministrativi in vigore;

Visto

il parere di regolarita' tecnica rilasciato dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia e dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**PREMESSO CHE**

il Governo italiano, a seguito della dichiarazione da parte l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dell' emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale (l'epidemia di coronavirus Covid 19), tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e ha messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio

nazionale come di seguito riportate.

#### VISTO

-La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*), con la quale, tra l'altro, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-Il DPCM adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 del 25 febbraio 2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

-Il DPCM del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

-Il decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

- il DPCM 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- la Legge 5 marzo 2020, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

- Il DPCM del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

#### VISTO INOLTRE

la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

La circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020 (Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa);

La Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### RICHIAMATO

in particolare l'art. 1 c. 6 del DPCM 11.03.2020 secondo cui "le amministrazioni individuano le

attività indifferibili da rendere in presenza” nonché l’art.87 del sopra citato D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

#### RICORDATO CHE

Il sopra citato art 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) stabilisce, tra l’altro che *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e’ la modalita’ ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

*b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

*La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

*Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”*

#### RITENUTO

Di dover tenere conto da un lato, della natura dell’ Agenzia quale Ente pubblico che presta servizi di interesse pubblico attribuitale dalla legge regionale istitutiva (L. R. 23 dicembre 2011 n. 18 e ss.mm.ii.) e dall’ altro della necessità di limitare al massimo la prestazione lavorativa resa in presenza, sia nella sede centrale che in quelle decentrate onde rendere possibile il massimo distanziamento tra i dipendenti presenti al fine della tutela l’interesse primario della salute dei lavoratori;

#### PRESO ATTO

Dei Provvedimenti e delle misure di prevenzione dall’ Agenzia emanati ed adottati:

Nota del 2 marzo 2020 avente ad oggetto “Coronavirus – Misure di prevenzione” del Dirigente del Servizio Sicurezza – Bonifica – Irrigazione congiuntamente al Dirigente del Servizio del Personale

Direttiva del 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica -Attivazione in forma semplificata del lavoro agile, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020” e successiva proroga con direttiva del 16 marzo 2020 del Dirigente del Servizio del Personale

Nota del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Coronavirus – Provvedimenti a seguito del DPCM del 08/03/2020 e del 09/03/2020” del Dirigente del Servizio Sicurezza – Bonifica – Irrigazione;

Nota dell’ 11 marzo 2020 avente ad oggetto “DPCM 11/03/2020 – Sanificazione dei luoghi di lavoro” del Dirigente del Servizio Sicurezza – Bonifica – Irrigazione;

Nota dell’ 11 marzo 2020 avente ad oggetto “Coronavirus – Disposizioni per il dimezzamento del

personale” del Dirigente del Servizio Sicurezza – Bonifica – Irrigazione congiuntamente al Dirigente del Servizio del Personale;

Nota del 12 marzo 2020 avente ad oggetto “Coronavirus – Ulteriori indicazioni a seguito del DPCM 11/03/2020” del Dirigente del Servizio Sicurezza – Bonifica – Irrigazione;

Direttiva da parte dell’ Amministratore Unico Giuliano Nalli in data 12 marzo 2020 avente ad oggetto “Indicazioni organizzative in attuazione delle misure di contenimento e contrasto al diffondersi dell’epidemia da COVID-19.”

Nota del 13 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento epidemiologico COVID – 19. Disposizioni di Servizio personale impiegatizio” del Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori

Nota del 13 marzo 2020 avente ad oggetto “nota relativa alla predisposizione piano ferie in attuazione disposizioni DPCM per contenimento diffusione contagio virus COVID - 9” del Dirigente del Servizio del Personale

Nota del 18 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni precauzionali urgenti per la sede centrale” del Dirigente del Servizio Sicurezza – Bonifica – Irrigazione congiuntamente al Dirigente del Servizio del Personale

Nota del 23 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento epidemiologico COVID-19: Ulteriore fermo cantieri a partire dal 23/03/2020” del Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori.

Nota del 22 marzo avente ad oggetto “Misure di contenimento epidemiologico COVID-19 – Chiusura sedi decentrate fino al 24 marzo 2020” del Dirigente del Servizio del Personale

Dell’ informativa resa ai dipendenti denominata “INFORMATIVA AI LAVORATORI IN MATERIA DI COVID-19”

## VISTO

Il decreto dell’ Amministratore Unico Giuliano Nalli del n. 67 del 12.03.2020, con il quale si è disposta la chiusura pomeridiana degli uffici di tutte le sedi dell’Agenzia e la minimizzazione della presenza dei dipendenti in tutte le sedi.

## RITENUTO

necessario per quanto sopra espresso individuare le attività indifferibili da rendere in presenza o in modalità lavoro agile

## PRESO ATTO

delle indicazioni che ogni dirigente rispetto al proprio servizio ha dato rispetto alla individuazione dei servizi indifferibili

che tali attività sono indicate nell’allegato al presente decreto

che a tali attività ogni dirigente collegherà le unità di personale da assegnarvi per garantirne la continuità, tenendo conto del principio della rotazione ogni qualvolta sia possibile

## DECRETA

- Di dichiarare, per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, che le attività definite quali “indifferibili” sono quelle indicate nell’ allegato al presente atto, fatto salvo il rinvio a quanto previsto da futuri ed eventuali provvedimenti che dovessero essere emessi dalle Prefetture delle provincie di Perugia e Terni.
- Di approvare detto allegato specificando che i dirigenti individueranno le unità di personale

assegnato alle singole attività applicando il principio della rotazione ogni volta che sia possibile.

-Di disporre che dette attività siano svolte in modo preferenziale, ove possibile, attraverso lo strumento del lavoro agile, altrimenti e solo in forma residuale, attraverso la presenza fisica presso l'ufficio, con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali.

- Di disporre che per i dipendenti non assegnati alle attività indicate come indifferibili dall' allegato al presente atto sia disposta la fruizione dei periodi ferie, permessi, congedi e/o altri strumenti utilizzabili.

- Di disporre che il presente decreto sia trasmesso:

alle OO.SS. e alle R.S.U.

a tutti i Dirigenti per gli adempimenti di competenza, affinché provvedano a loro volta a trasmetterlo, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato.

- Di pubblicare il presente atto in albo pretorio online nonché nel sito dell'Ente nella Sezione COVID-19, in Amministrazione Trasparente e nella piattaforma digitale di cui l' Agenzia è dotata.

L' Amministratore Unico

MANUEL MARAGHELLI

F.to Manuel Maraghelli

Pubblicato all'albo pretorio online secondo la normativa vigente.

Decreto firmato digitalmente (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)